

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO
DELLE FUNZIONI DELL'ENTE COMUNITA' MONTANA APPENNINO PISTOIESE
(l.r. 39/200 "LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA", articolo 40)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004.
3. Il presente regolamento si applica al seguente territorio: ABETONE, CUTIGLIANO, PITEGLIO, S. MARCELLO P.SE, MARLIANA, PESCIA, MONTALE. SAMBUCA P.SE

Art. 2

Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

1 - Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente regolamento, sono presentate all'Ufficio Protocollo della Comunità Montana Appennino Pistoiese utilizzando i modelli di cui all'allegato A, parte integrante del presente regolamento. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere compilate on-line mediante la procedura informatica ARTEA.

2 - L'ufficio Protocollo è situato in Via Villa Vittoria 129/b S. Marcello P.se ed osserva il seguente orario di apertura al pubblico: Martedì, giovedì e sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00, presso l'ufficio è possibile l'inserimento on-line delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni nella procedura informatica ARTEA.

3 - Le domande e le dichiarazioni possono essere presentate dal richiedente all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso.

4 - Nel caso di persone giuridiche, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

5 - Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento, di cui all'articolo successivo, provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio

dell'istruttoria. Il responsabile del procedimento può accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità.

Art. 3 Procedimenti amministrativi

1 – Fatti salvi i casi di cui all'art. 2, comma 5, l'avvio del procedimento amministrativo avviene con il ricevimento della pratica da parte dell'Ufficio Protocollo e contestuale iscrizione della stessa nell'apposita posizione di protocollo.

2 - Responsabile del procedimento è:

- Dirigente U.T.U. Dr. Roberto Fedeli;
- per l'argomento procedure tagli boschivi Istr. Dir. Marcello Sisi
- per l'argomento antincendi boschivi Istr. Dir. Oliviero Pieraccioli
- per attività amministrativa e di supporto alle precedenti Istr. Maurizio Lori

3 - Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della pratica. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di trenta giorni.

5 - Il responsabile del procedimento può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

6 –I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con atto da adottarsi entro i seguenti termini:

- 90 giorni dal ricevimento per le domande relative all'approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all'articolo 44 del Regolamento forestale e dei piani di coltura di cui all'articolo 67 della Legge forestale;
- 45 giorni dal ricevimento per tutte le altre domande di autorizzazione.

7 - Nei casi in cui il regolamento forestale prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma precedente, salvo che entro tale termine, con apposito atto, non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

8 - Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dal ricevimento delle stesse, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

9 - I procedimenti relativi a domande di autorizzazione inoltrate dai Comuni ai sensi dell'art. 42, comma 6 della Legge forestale si concludono entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune; copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale.

(i Comuni procederanno secondo le indicazioni dell'art. 42, comma 6 della legge forestale per le modalità di trasmissione della documentazione anche ai fini del rispetto dei termini di cui all'art. 7 della l.r. 52/1999).

Art. 4

Ulteriori adempimenti

1 - Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori.

2 - Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del Regolamento forestale l'Ente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori..

3 - Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, della Legge forestale, l'Ente con le modalità indicate nello stesso articolo, prescrive gli interventi necessari, fissandone i criteri, modalità e tempi d'esecuzione.

Art. 5

Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti

1 – Qualora la Legge o il Regolamento forestale prevedano la costituzione di un deposito cauzionale questo dovrà essere costituito, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento forestale, mediante versamento su conto corrente postale n. 14132518 intestato a Comunità Montana Appennino Pistoiese

- rimboschimenti compensativi: Nel caso di necessità di attuazione di rimboschimento compensativo di cui all'art. 42 i Comuni comunicheranno nei modi di richiesta di parere e autorizzazione le superfici da sottoporre al rimboschimento stesso, nel parere e autorizzazione la Comunità Montana si esprimerà il costo della trasformazione.)

2 - Nel caso il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo il versamento degli importi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento forestale deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale n.14132518 intestato a Comunità Montana Appennino Pistoiese

Art. 6

Varianti

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere di cui al Titolo III del Regolamento forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:

- a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.

2. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al comma 1, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

Art. 7

Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio

1 - La superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi, di cui all'articolo 43 del regolamento forestale, è determinata entro il 30 giugno di ogni anno con Determina Dirigenziale.

2 - Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.

Art. 8

Per ogni altro adempimento non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla Legge e Regolamento di Attuazione su iniziativa del Responsabile del Procedimento.